

**Circolare n. 40 SC/cc
19 dicembre 2016**

**AMBIENTE - SHOPPER
IN PLASTICA - SCHE-
MA DI DECRETO LEGI-
SLATIVO DI RECEPI-
MENTO DELLA DIRET-
TIVA 2015/720/UE**

Nello scorso mese di novembre è stato approvato in via preliminare lo schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2015/720/UE, che interviene a modificare la Direttiva 94/62/CE, relativamente alla riduzione dell'utilizzo di borse in plastica in materiale leggero.

La disciplina attualmente in vigore nel nostro Paese prevede la commercializzazione di:

Sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (tutti gli altri sacchetti monouso sono banditi; ad esempio, non sono più commercializzabili i sacchetti monouso che riportano la dicitura "biodegradabile al 100%" o "ECM biodegradabile" o sacchetto "D2W", etc.).

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione del sacco:

con spessore singola parete superiore ai 200 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;

con spessore singola parete superiore ai 100 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari.

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione del sacco:

con spessore singola parete superiore ai 100 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;

con spessore singola parete superiore ai 60 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari.

Tale disciplina viene confermata dallo schema di Decreto, con la precisazione che tutte queste borse non potranno essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo dovrà risultare sullo scontrino per singola unità.

Con specifico riguardo alle statuizioni della Direttiva 2015/720/UE, si segnala che detta Direttiva consente restrizioni alla commercializzazione solo per le "borse di plastica in materiale leggero", cioè con spessore inferiore ai 50 micron.

In Italia, invece, il divieto di commercializzazione delle borse "non biodegradabili" comprende anche tipologie diverse: tant'è vero che il D.M. 18 marzo 2013 distingue tra sacchetti con o senza maniglia interna, destinati o no all'uso alimentare, fissando spessori minimi per ogni tipologia (60, 100, 200 micron).

Pertanto, mentre per la Direttiva UE la soglia dei 50 micron è stabilita per le restrizioni relative a borse in plastica di spessore ad essa inferiore, in Italia, il nostro legislatore, confermando la disciplina già in vigore, di fatto introduce limitazioni alla commercializzazione anche di sacchetti con spessore superiore ai 50 micron.

Il nostro legislatore, inoltre, intende recepire anche quella parte della Direttiva che il legislatore europeo ha lasciato alla facoltà dei singoli Stati mem-

bri. Lo Schema di Decreto prevede infatti l'adozione di un regime di progressiva riduzione della commercializzazione delle borse ultraleggere (spessore inferiore ai 15 micron), a partire dal 1° gennaio 2018.

Sanzioni

Viene sostanzialmente confermato il quadro sanzionatorio di cui all'art. 2, comma 4, D.L. 2/2012:

per la commercializzazione degli shopper in plastica vietati è prevista una sanzione pecuniaria dai 2.500 ai 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda "ingenti quantità" di sacchetti per l'asporto, oppure un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Autorità competenti, che provvedono d'ufficio o su denuncia, per l'accertamento delle violazioni sono gli Organi di polizia amministrativa (Polizia municipale) e ogni altra autorità di polizia: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, Polizia sanitaria, etc.